

**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE N. 09/22**

Il Giudice dott.ssa Rosa Paduano,

vista la proposta depositata da SANTORELLI ANDREA in data 19.05.2022;

visto il piano del consumatore depositato ex art. 12 bis L. 3/12;

vista l'attestazione di fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, legge n.3/2012, rilasciata dall'organismo di composizione della crisi (Avv. Eugenia Iemmino, nominato dall'ODCEC DI NOLA, quale organismo di composizione della crisi ai sensi art. 15, comma 9, legge n.3/2012);

lette le contestazioni proposte dal creditore Santorelli Pietro Angelo.;

letta la modifica del piano del consumatore e la relativa attestazione integrativa depositata in data 03.11.2022;

visti gli esiti dell'udienza del 10.11.2022, in cui è comparso l'Avv. Lenzi nell'interesse del creditore opponente, il quale non si è opposto alla omologazione del piano come modificato;

considerato che:

- 1) l'istante ha depositato in data 19.05.2022 la proposta di piano del consumatore;
  - 2) con decreto del 15.06.2022, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012 ha fissato ex art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 l'udienza del 13.10.2022;
  - 3) all'udienza del 13.10.2022 comparivano per delega dell'Avv. Chirico l'Avv. Miccio nonché per il creditore costituito Santorelli Pietro Angelo l' Avv. Lenzi ;
  - 4) concessi i termini per l'eventuale modifica della proposta alla luce delle contestazioni ricevute nonché per il deposito della necessaria attestazione integrativa, all'udienza del 12.01.2023, il Giudice riservava la decisione;
  - 4) che l'OCC ha documentato l'avvenuto adempimento dell'onere delle comunicazioni di rito ex art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 a tutti i creditori della proposta, come da ultimo modificata e del decreto nel termine assegnato dal giudice;
- rilevato che l'istante ha dichiarato:
- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;



b) di non aver utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

c) di non aver subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;

letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede

### OSSERVA QUANTO SEGUE

#### 1. L'esposizione debitoria complessiva.

L'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (elenco dei creditori, come da ultimo aggiornato con l'indicazione delle somme dovute; elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente ivi compresi gli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni; certificazione dei redditi per gli anni 2019/2021; certificati di stato di famiglia, dichiarazioni dei redditi; elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento) dalla quale emerge che la debitoria risulta così composta (alla data del giorno 03.11.2022) per un totale complessivo di euro pari a € 100.000,02 così composto

1. Santorelli Franco Nicolino+ Acetta Lucia: €. 9.872,21;
2. Santorelli Pietro Angelo: €.75.542,00;
3. Agenzia Entrate Riscossione €. 3.502,24;
4. Tassa automobilistica €. 117,57
5. OCC+ Gestore €.6.466,00 ;
6. Dott.ssa G. Ciccarelli €3.500,00, in qualità di advisor finanziario;
7. Avv. Chirico €1.000,00

Il patrimonio del debitore è costituito dai beni immobili analiticamente descritti nella relazione dell'OCC siti in Visciano, dal suo reddito di pensione pari ad euro € 21.000,00 annui, dal reddito da locazione terreno uso Nocciolo di € 100,00 annuo, nonché da un autoveicolo di valore irrisorio. Dall'importo dei redditi vanno detratte le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare che non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori, stimate dal ricorrente e dall'OCC in circa euro 1.200,00 mensili, dovute per l'acquisto di beni di prima necessità e per il pagamento delle utenze.

Da quanto innanzi esposto, tenuto conto anche della documentazione acquisita, appare sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento di tali obbligazioni (sovraindebitamento) (art. 7 comma 2 l. a) l. 3/2012), in quanto risulta che il sig. Santorelli è obbligato



a versare € 1.140,00 quale conversione del pignoramento immobiliare analiticamente descritto in atti.

2. Il contenuto della proposta, come da ultimo migliorata.

L'istante ha depositato in data 19.05.2022 un piano del consumatore col quale ha proposto la soddisfazione dei debiti di seguito indicati, mediante gli introiti derivanti dal proprio trattamento pensionistico nel seguente modo:

- 100% delle spese di procedura

- 60% del creditore ereditario, suddiviso nel seguente modo:

Santorelli Pietro € 36.840,00 pari al 60% di euro 61.401,44

Santorelli Franco Nicolino € 5.584,00 pari al 60% di euro € 9.307,00

A.E.R € 46,00 pari al 25% di euro 184,00

A.E.R € 164,00 pari al 100% pro quota di euro € 655,50

Per un importo complessivo di € 42.634,00

L'attivo destinabile alla procedura viene individuato in:

- 600,00 mensili per n. 89 rate (otto anni).

Con riguardo alle modalità di pagamento e ai tempi del pagamento, il ricorrente prevedeva prima il pagamento dei crediti prededucibili e successivamente dei restanti creditori.

A seguito delle contestazioni depositate dal creditore Santorelli Pietro Angelo, l'istante ha provveduto in data 03.11.2022 ad apportare le seguenti modifiche al piano depositato proponendo il pagamento dei creditori secondo le seguenti percentuali e modalità:

- 100% delle spese di procedura ;

- 100% per il credito privilegiato di A.E.R pari ad € 3.276,57;

- 100% per il credito chirografario di Santorelli Pietro pari ad € 75.542,00;

- 50% per il creditori chirografario di Santorelli Franco+Accetta pari ad euro € 4.936,00;

- 30% per Tassa automobilistica pari ad € 35,00 ;

- 10 % per il credito chirografario di AER per l'importo di euro € 22,00.

La situazione debitoria complessiva, comprensiva di spese in prededuzione è di € 94.777,00.

Il piano del consumatore prevede il pagamento mensile di € 650,00 per n. 117 rate (9 anni e mezzo circa) ed è previsto che, in aggiunta alle rate, verranno messe a disposizione del piano le seguenti somme:

- I figli del sig. Santorelli Andrea, che hanno sottoscritto la proposta modificata, offrono a garanzia del Piano del consumatore € 10.000,00 da versare con omologa del piano;

- € 9.127,96 costituito dalle somme accantonate sul libretto della procedura esecutiva di cui si chiede lo svincolo immediato a seguito di omologa del piano.



Inoltre, a garanzia del piano è previsto l'intervento in caso di premorienza, dei figli Santorelli Amato Lucio e Santorelli Luigi, entrambi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

### **3. Sulle cause del sovraindebitamento.**

Nella relazione particolareggiata dell'OCC vengono rilevate le cause del sovraindebitamento, determinate principalmente dalla conversione del pignoramento richiesta ed ottenuta e viene valutata positivamente la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

### **4. Sulla meritevolezza.**

In base alla documentazione in atti, benchè il punto non sia oggetto di contestazione, può ragionevolmente escludersi che l'istante abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Appare necessario, in via preliminare, dar conto dei recenti interventi normativi che hanno profondamente innovato la disciplina del sovraindebitamento con il c.d. Decreto Ristori il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi.

In relazione al requisito della meritevolezza il legislatore con la legge n. 176/2020 di conversione del D.L. 137/2020 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 3/2012, declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa, in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta ( art. art. 7 comma 2 l. d-ter) “ limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”); inoltre, con riguardo al perimetro di tale presupposto di ammissibilità, si ritiene si sia passati dalla necessità, ai fini dell'omologabilità del piano del consumatore dall'assenza di colpa ( il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali) all'assenza di colpa grave, malafede o frode.

In tale nuova ottica, dunque, il legislatore della riforma ha optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura) (cfr. Tribunale Napoli Nord, giudice Rabuano secondo cui “ Al fine di contemperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile). Tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto



della famiglia e del fatto che le persone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare. Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione). .... la nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria e di poter rientrare nel mercato e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio in modo ragionevole della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta". Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative: -sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode; -sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione. Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore "discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza". Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori").

Risulta, dunque, evidente, che, benchè il giudizio di meritevolezza non sia scomparso dalla normativa in esame, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori.

Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Inoltre, ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità in esame, si condivide quanto esposto da Trib. Verona, 5 Febbraio 2021, il quale ha affermato che "Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale



lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2012.".

Tanto premesso e venendo all'esame del caso di specie, dalla relazione dell'OCC emerge che la causa principale del sovraindebitamento è costituita dalla situazione debitoria conseguente al pignoramento e alla relativa conversione.

Orbene, si deve ritenere che il ricorrente non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con malafede, colpa grave o frode e che, pertanto, ricorrono i presupposti per accedere agli strumenti previsti dalla l. 3/2012 .

#### **5. Sulla opposizione del creditore Santorelli Pietro Angelo.**

L'opposizione spiegata dal creditore, tenuto conto delle modifiche apportate al piano, ritenute soddisfattive, risulta sostanzialmente rinunciata, non essendosi il creditore opposto alla omologazione e, pertanto, ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 l. 3/2012 razione temporis applicabile non occorre procedere alla valutazione della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

#### **6. Conclusioni.**

In definitiva, la proposta formulata – accompagnata dalla relazione depositata dal professionista che include gli elementi richiesti dall'art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 e le cui conclusioni appaiono condivisibili e scevre da vizi logici - appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

Con il presente decreto di omologazione deve essere confermato il provvedimento di sospensione delle procedure esecutive (mobiliare pendente): appare, tuttavia, opportuno precisare che come è noto al giudice del sovraindebitamento compete solo disporre in sede di fissazione dell'udienza e poi confermare la sospensione delle procedure esecutive pendenti fino alla data in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo; al contrario l'improseguibilità delle azioni esecutive pendenti costituisce un effetto ex lege disposto dall'art. 12 ter l. 3/2012 novellato, in quanto costituente effetto automatico dell'omologazione. In questi termini compete al solo giudice dell'esecuzione prendere atto della causa sopravvenuta di improseguibilità dell'azione esecutiva e disporre lo svincolo delle somme, ove presenti, con la precisazione che le somme accantonate e svincolate dovranno essere



messe a disposizione del piano ai fini della sua esecuzione che dovrà sempre avvenire sotto la costante vigilanza dell'OCC.

### **PQM**

letto l'art. 12 bis comma 3 l. 3/2012

### **OMOLOGA**

il piano del consumatore presentato SANTORELLI ANDREA

### **DISPONE**

- che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato ivi incluso il pagamento dell'OCC e dell'Avvocato difensore, come concordato;
- che l'Avv. Eugenia Iemmino vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo a tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/12;
- che il piano come successivamente integrato in data 03.11.2022 e il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;
- conferma che dalla data della omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguire azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (con particolare riguardo al pignoramento in corso);

### **PRECISA**

- che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità sopra disposta;
- che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- che l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso;
- che le somme accantonate e svincolate dalla procedura esecutiva mobiliare dovranno essere messe a disposizione del piano ai fini della sua esecuzione che dovrà sempre avvenire sotto la costante vigilanza dell'OCC, il quale dovrà relazionare sull'avvenuta messa a disposizione delle somme e sulla destinazione al pagamento dei creditori nel rispetto del piano omologato.

Si comunichi.

Nola, 30.01.2023

**IL GIUDICE**

Dott.ssa Rosa Paduano



